

## **TI\_GERICHTE 38.2009.86 vom 28. Juli 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-07-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2009.86\\_d20090728](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2009.86_d20090728)

FR: TI\_GERICHTE 38.2009.86 du 28 juillet 2009

IT: TI\_GERICHTE 38.2009.86 del 28 luglio 2009

### **Regeste**

Attesa di un anno tra l'interruzione del versamento rateale delle pretese salariali concordato tra assicurato e datore di lavoro e PE. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Oneri processuali a carico dello Stato; compensate le ripetibili." (Doc. L) Il rappresentante dell'assicurata, \_\_\_\_\_ del RA 1, il 10 ottobre 2007 ha trasmesso al datore di lavoro il conteggio dettagliato e le polizze di versamento (cfr. Doc. M). Il datore di lavoro ha versato all'assicurata quanto stabilito durante alcuni mesi (novembre 2007, dicembre 2007, gennaio 2008 e inizio marzo 2008; cfr. Doc. I, punto 7). Successivamente i versamenti si sono interrotti e "dal mese di aprile 2008 al mese di febbraio 2009 sono state fatte nei confronti della Società regolari sollecitazioni telefoniche, sia da parte del RA 1 che da parte dell'assicurata" (cfr. Doc. I, punto 9). Il 10 febbraio 2009 il RA 1 ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore: " Ci riferiamo alla pratica in oggetto e da un controllo abbiamo constatato che non avete più effettuato versamenti di quanto dovuto alla signora RI 1. Tenuto conto che non avete rispettato l'accordo preso in data 10 ottobre 2007 la situazione si presenta come segue: Valore di causa Fr. 11'844.45 ./.. Versamento novembre 2007 Fr. 500.00 ./.. Versamento dicembre 2007 Fr. 500.00 ./.. Versamento gennaio 2008 Fr. 500.00 ./.. Versamento febbraio 2008 Fr. 500.00 + interessi dal 01 luglio 2007 Fr. 793.00 Totale da versare Fr. 10'637.45 Vi invitiamo a voler versare la somma sopraindicata entro il 28 febbraio 2009, trascorso tale termine procederemo per vie esecutive senza ulteriori comunicazioni." (Doc. N, lettera di \_\_\_\_\_) La domanda di esecuzione è poi stata inoltrata il 5 marzo 2009 (cfr. Doc. O) e il precetto esecutivo è stato spiccato il 17 marzo 2009 (cfr. Doc. P). La domanda di esecuzione è dunque stata inoltrata un anno dopo che il datore di lavoro aveva interrotto il versamento rateale fissato nella transazione giudiziaria. Ora, secondo questo Tribunale, lasciando trascorrere un periodo così lungo (al riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62) prima di fare spiccare il precetto esecutivo l'assicurata, viste le particolarità del caso concreto, ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010). La giurisprudenza esige infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il datore di lavoro non aveva versato il

salario già durante il rapporto di lavoro conclusosi il 30 giugno 2007 (già il 26 giugno 2007 l'assicurata aveva peraltro sottolineato che in caso di mancato versamento entro il termine di 10 giorni avrebbe fatto ricorso alle vie esecutive) e, soprattutto, che l'accordo del 10 ottobre 2007 omologato dal Pretore di \_\_\_\_\_ "che ha valore di sentenza esecutiva" (cfr. Doc. L) prevedeva esplicitamente che il "mancato rispetto di una scadenza comporta l'esigibilità immediata dell'intero valore di causa" (cfr. Doc. L). Alla luce di quanto appena esposto, secondo il TCA, a ragione la Cassa ha dunque negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza. Infine si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C\_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C\_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27 luglio 2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I 241/04 del 15 giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.5.1).

#### **E. 4.1**

Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreuung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.

#### **E. 4.2**

Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzenschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche.

2.4. Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza in quanto ella avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3). Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurata ha lavorato come cameriera per L' \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal 25 settembre 2006 al 30 giugno 2007 (lettera di disdetta del 26 aprile 2007 per il 30 aprile 2007, cfr. Doc. 33; prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2007 in seguito a malattia nel periodo di disdetta, cfr. Doc. 27). Il datore di lavoro non ha versato alla ricorrente gli stipendi dei mesi

di marzo, aprile, maggio e giugno 2007. Durante il rapporto di lavoro l'assicurata ha tempestivamente chiesto il versamento del salario che le spettava in particolare inviando una raccomandata il 26 giugno 2007 nella quale ha assegnato al datore di lavoro un termine di 10 giorni per versarle l'importo di fr. 5'921.30, precisando, che in caso contrario, si sarebbe vista "costretta a proseguire per vie esecutive" (cfr. Doc. G). RI 1 il 22 aprile 2007 ha pure incaricato il RA 1 di tutelare i suoi diritti. Il suo rappresentante è così intervenuto telefonicamente per ottenere il versamento dei salari arretrati (cfr. Doc. I, punto 3). Il 9 luglio 2007 e il 4 settembre 2007 il rappresentante dell'assicurata ha sollecitato per iscritto il versamento dell'importo di fr. 5'921.30 (cfr. Doc. H, lettera di \_\_\_\_\_ e I, lettera di \_\_\_\_\_). Il 10 settembre 2007 il RA 1 ha inoltrato un'istanza presso la Pretura di \_\_\_\_\_ con la quale ha chiesto di condannare L'\_\_\_\_\_ a versare a RI 1 fr. 11'844.45 + interessi al 5% dal 1° luglio 2007 (cfr. Doc. F). Dal verbale di udienza del 10 ottobre 2007 emerge che, davanti al Pretore di \_\_\_\_\_, è stata conclusa una transazione giudiziaria del seguente tenore: "(...) 1. La convenuta verserà all'istante l'importo di fr. 11'000.00 a valere quale salario lordo, a tacitazione di ogni pretesa connessa con l'odierna vertenza. 2. Con il versamento dell'importo di cui al punto 1 le parti non vantano più alcuna reciproca pretesa. 3. L'importo di cui al punto 1 verrà soluto in rate mensili di fr. 500.00 mensili netti fino a estinzione del debito mediante le polizze che la parte istante farà pervenire alla convenuta. La prima volta entro la fine di ottobre 2007 e via di seguito alla fine di ogni mese successivo. Il mancato rispetto di una scadenza comporta l'esigibilità immediata dell'intero valore di causa equivalente a 11'844.45 lordi più interessi del 5% dal 1° luglio 2007.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.